



# COMUNE DI SORSO

*Provincia di Sassari*

## **ORDINANZA N° 2 /2014**

**OGGETTO:** Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate dal punteruolo rosso (*Ryncophorus ferrugineus*) nel territorio comunale.

## **I L S I N D A C O**

### **PREMESSO CHE:**

- il punteruolo rosso, *Rhynchophorus ferrugineus*, è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (arecaceae). E' un parassita particolarmente aggressivo, in grado di portare in breve tempo alla morte gli esemplari di palma attaccati, potenzialmente dannoso anche per la palma nana (*Chamaerops humilis*), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna.
- l'organismo nocivo non è ancora insediato nell'Isola: i focolai riscontrati si trovano in una porzione ancora limitata del nostro territorio regionale (ad ottobre 2010 risulta ufficialmente presente in 2 province su otto, 13 comuni su 377).
- l'eventuale diffondersi delle infestazioni metterebbe a rischio la presenza delle palme su tutto su tutto il territorio Regionale, e comporterebbe un incalcolabile danno economico, ambientale e paesaggistico.

### **VISTI:**

- la Decisione 2007/365/CE della Commissione, modificata dalla Decisione 20 8/776/CE, che stabilisce le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Ryncophorus ferrugineus*;
- la Decisione 201 0/467/UE della Commissione che modifica la Decisione 200 /365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Ryncophorus ferrugineus*;
- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011, con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma che, in recepimento della Decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del punteruolo rosso;
- il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- la L.R. n. 21 del 01.06.1999 che attribuisce alle Province le funzioni in materia, di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento;



# COMUNE DI SORSO

*Provincia di Sassari*

- l'art. 191 e gli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.L. n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti.

## **CONSIDERATO CHE:**

- Con L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 (Legge Finanziaria 2008) la competenza in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali è stata attribuita al Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura;
- Con D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Programma triennale di eradicazione del Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*); le misure del programma prevedono interventi mirati al tentativo di eradicazione dell'organismo nocivo sulla base delle azioni e delle misure applicative stabilite dalla Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 e dal relativo decreto ministeriale di lotta obbligatoria, e dai piani di azione nazionale e regionale di contrasto all'introduzione e diffusione del punteruolo;
- Con D.G.R. n. 56/58 del 29.12.2009, la Regione Sardegna ha indicato quale soggetto affidatario di uno specifico intervento di lotta obbligatoria contro il parassita, l'Agenzia LAORE;
- Per le finalità sopra esposte, l'Agenzia LAORE, ha stipulato in data 23.11.2010, apposita convenzione con l'Ente Foreste della Sardegna;
- Con D.G.R. n. 28/17 del 21.07.2010, la Regione Sardegna ha autorizzato l'Ente Foreste della Sardegna all'utilizzo di proprio personale ed attrezzature per gli interventi di abbattimento e distruzione delle palme infestate ai sensi della L.R. n. 24/1999, art. 3, lettera d-bis);
- La DGR 19/10 del 8.5.2012 L.R. n. 24/1999, art. 3, lett. d-bis). Autorizzazione all'utilizzo del personale dell'Ente Foreste della Sardegna fuori dai compendi forestali per l'esecuzione di operazioni di abbattimento e distruzione di vegetali colpiti da organismi nocivi di interesse forestale e di nuova introduzione in Sardegna;
- Il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - Punteruolo rosso della palma in Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All. II, punto 3 del DM 07/02/2011) approvato con determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n. 21866/920 del 03.12.2013, che in particolare prevede le prescrizioni obbligatorie per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili e vegetali colpiti dal punteruolo rosso delle palme per l'attuazione di misure preventive, misure di risanamento, misure di abbattimento e distruzione delle palme morte o irrimediabilmente compromesse;
- L'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna N. 3 del 31/12/ 013 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale" emanata ai sensi dell'art. 191, c. 1 del D.Lgs 152/2006;



# COMUNE DI SORSO

*Provincia di Sassari*

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l'emergenza sanitaria e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;

**ATTESO CHE:**

- I privati cittadini e la popolazione tutta, sono tenuti a segnalare, così come anche previsto al paragrafo 7, sub-paragrafo 7.8 del Programma Triennale di eradicazione del Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*) approvato con D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010, la presenza dell'insetto e delle piante infestate attraverso scheda di segnalazione preposta;
- I medesimi soggetti dovranno provvedere per proprio conto all'abbattimento delle palme, le quali verranno poi conferite in area preposta dal comune per lo stoccaggio e successivo smaltimento;

**DATO ATTO** che la sopra richiamata Ordinanza prescrive, per i Comuni della Sardegna ricadenti nelle zone di contenimento, l'obbligo di disporre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS della suddetta ordinanza, apposita ordinanza sindacale con la quale, in deroga agli art. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2000 dovrà espressamente prevedere:

1. la sensibilizzazione e divulgazione presso i propri cittadini delle prescrizioni obbligatorie del Piano d'Azione Regionale;
2. l'obbligo per il proprietario o detentore di palma di adozione delle misure fitosanitarie previste dal Piano;
3. per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa:
  - a. l'obbligo di comunicazione al Servizio fitosanitario regionale della data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione tramite il Comune che notificherà immediatamente l'informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;
  - b. l'individuazione dei centri di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale;
  - c. istituzione di procedimento di regolamentazione del centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale e della necessaria modulistica di corredo;
  - d. l'autorizzazione al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio a favore di qualunque soggetto proprietario o detentore a qualunque titolo di piante infestate da punteruolo rosso, pubblico privato che ne faccia istanza;
  - e. la prescrizione relativa alle modalità di trasferimento del rifiuto dal punto di taglio al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale secondo la disciplina prescritta dal Servizio fitosanitario regionale e contenente le precauzioni necessarie a impedire la dispersione dei rifiuti nel territorio percorso (uso di teloni o reti anti setto, uso di mezzi senza fenditura nelle giunzioni);
  - f. che qualora sia adottata la riduzione volumetrica per cippatura questa dovrà essere a cura e spese del proprietario presso il punto di taglio;



# COMUNE DI SORSO

*Provincia di Sassari*

- g. che qualora ne ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è preferibile che le operazioni di interrimento possano essere realizzate presso il punto di taglio a cura e spese del soggetto proprietario o titolare della palma;
  - h. In caso di presenza di ecocentro comunale, compatibilmente con la gestione e con le caratteristiche del caso, l'ordinanza sindacale potrà regolare le procedure in oggetto mediante il ricorso alle aree, strutture e servizi del medesimo Ecocentro comunale.
4. a seguito del compimento del processo di trasformazione naturale del rifiuto in prodotto finale ammendante, i Comuni disporranno del medesimo secondo le proprie necessità di utilizzo in aree verdi comunali ovvero cedendolo a terzi secondo regolamentazioni definite dai propri organi istituzionali in conformità alle norme vigenti, ferma restando la verifica semestrale del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n. 75/2010 per il cumulo di ammendante prodotto;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nello specifico: l'art. 192 *"Divieto di abbandono"*, commi 1-4; il Titolo VI *"Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali"*, Capo I *"Sanzioni"*;

**VISTO** l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale, "ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza", conferisce anche al Sindaco del Comune il potere di emettere, nell'ambito delle proprie competenze, "ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente", con particolare riferimento, in questo caso, al trasporto ed all'avvio a smaltimento/recupero del materiale vegetale risultante dagli interventi, garantendo in ogni caso un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

**RICHIAMATI** ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i pareri tecnicosanitari di cui alle Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura richiamate nella premessa dell'ordinanza del Presidente della Regione e la relazione del Direttore del Servizio Tutela del suolo e politiche forestali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

**PRESO ATTO** che la diffusione dell'infestazione di punteruolo rosso sta mettendo a rischio il patrimonio palmicolo regionale, con incalcolabili danni di natura economica, ambientale e paesaggistica e che occorre pertanto predisporre qualunque tipo di strumento attuativo e/o procedurale per l'efficace attuazione del Programma regionale;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l'emergenza ambientale e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;

Per tutte le ragioni sopra esposte, e per quanto di competenza,



# COMUNE DI SORSO

*Provincia di Sassari*

## ORDINA

- Ai proprietari, a qualunque titolo, di palme nel territorio comunale, la segnalazione della presenza di palme infette e non, da comunicarsi all'Ufficio Tecnico Servizio 2.2 del Comune di Sorso, in Via Sennori, 9/B, ovvero mediante posta elettronica certificata [ufficioambiente@pec.comune.sorso.ss.it](mailto:ufficioambiente@pec.comune.sorso.ss.it), entro il termine di n. **15 (quindici)** giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- Ai suddetti proprietari di consentire, qualora se ne verificasse la necessità, l'accesso dei mezzi e del personale agli enti preposti;
- per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa, l'obbligo dei cittadini detentori o proprietari, di comunicazione al Comune di Sorso in P.zza Garibaldi 1 - 07037 Sorso (SS), immediata comunicazione attraverso i moduli appositi scaricabili dal sito, della data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione. Il Comune provvederà a notificare immediatamente l'informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;

## DISPONE CHE

1. La gestione del rifiuto derivante esclusivamente dall'abbattimento delle palme infestate da punteruolo rosso, per le finalità di contrasto e contenimento dell'infestazione, sia disciplinata secondo la procedura in deroga espressa dalla presente ordinanza e nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - Punteruolo rosso della palma in Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All. II, punto 3 del DM 07/02/2011) approvato con determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n. 21866/920 del 03.12.2013;
2. il materiale vegetale risultante dalle operazioni di abbattimento delle palme e dalle operazioni di interrato o cippatura venga interrato nell'area privata o temporaneamente depositato presso l'area dell'Ecocentro comunale nell'area PIP;
3. la regolamentazione delle aree d'interramento e/o messa in riserva comunale e della necessaria modulistica di corredo è demandata al Servizio 2.2 Politiche Ambientali del Comune di Sorso;
4. qualunque soggetto proprietario o detentore a qualunque titolo di pianta infestate da punteruolo rosso, pubblico o privato che ne faccia istanza è autorizzato, previa comunicazione al Servizio 2.2 Politiche Ambientali del Comune di Sorso, al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di messa in riserva e compostaggio individuato dal Comune;
5. chiunque venga autorizzato al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio individuato dal Comune è tenuto a rispettare la disciplina prescritta dal Servizio fitosanitario regionale e contenente le precauzioni necessarie impedire la



# COMUNE DI SORSO

*Provincia di Sassari*

dispersione dei rifiuti nel territorio percorso (uso di teloni o reti antinsetto, uso di mezzi senza fenditura nelle giunzioni);

6. qualora sia adottata la riduzione volumetrica per cippatura questa dovrà essere a cura e spese del proprietario presso il punto di taglio;
7. qualora ne ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è preferibile che le operazioni di interrimento possano essere realizzate presso il punto di taglio a cura del soggetto proprietario o titolare della palma;

## DISPONE INOLTRE CHE

il rispetto e la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza viene demandato al Servizio 2.2 Politiche Ambientali ed al Corpo di Polizia Municipale;

in caso di inottemperanza, il trasgressore sarà punito ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p.;

Copia del Piano di Azione Regionale e dell'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 3 del 31/12/2013 venga pubblicata nel sito Istituzionale del Comune di Sorso, con espresso richiamo nella Home page del sito;

## AVVISA CHE

- a) la presente ordinanza è pubblicata oltre che all'Albo Pretorio del Comune, anche nel sito Istituzionale del Comune di Sorso, nella sezione dedicata alle informazioni ambientali come espresso richiamo nella Home page del sito;
- b) la presente ordinanza è comunicata, così come previsto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive ed inoltre è comunicata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed al Presidente della Provincia di Sassari;
- c) la validità della presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti, è fissata in **n. 6 mesi** dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale;

## INFORMA CHE

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., si rende noto che contro il presente provvedimento, è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR Sardegna secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71 e al D.Lgs n. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.



# COMUNE DI SORSO

*Provincia di Sassari*

La pubblicazione del presente provvedimento avverrà presso l'Albo Pretorio del Comune e nel sito web istituzionale.

Dalla Residenza Municipale, 14.02.2014

**IL SINDACO**

*Dott. Giuseppe Morghen*